

Indice generale

REGOLAMENTO PER I COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 68 CO. 2 LETT. G) CCNL 21.5.2018.....	1
TITOLO I - Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016).....	2
CAPO I - Lavori.....	2
ART. 1 (Quantificazione del fondo incentivante).....	2
ART. 2 (Graduazione del fondo incentivante).....	2
ART. 3 (Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione).....	3
ART. 4 (Modalità di definizione del fondo incentivante).....	3
ART. 5 (Modalità di destinazione del fondo incentivante).....	3
ART. 6 (Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti).....	4
ART 7 (Modalità di corresponsione dell'incentivo e penalità)	5
CAPO II (Servizi e forniture).....	6
ART. 8 (Quantificazione del fondo incentivante).....	6
ART. 9 (Graduazione del fondo incentivante).....	7
ART. 10 (Servizi e forniture incentivati e presupposti per l'incentivazione).....	7
ART. 11 (Modalità di definizione del fondo incentivante).....	7
ART. 12 (Modalità di destinazione del fondo incentivante).....	8
ART. 13 (Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti).....	8
ART. 14 (Modalità di corresponsione dell'incentivo e penalità).....	9
TITOLO II – Altri compensi.....	10
ART. 15 (Compensi incentivanti per recupero evasione ICI).....	10
ART. 16 (Compensi incentivanti per servizi per conto terzi).....	10
ART. 17 (Compensi per l'avvocatura).....	11
ART. 18 (Compensi incentivanti e lavoro straordinario).....	11

TITOLO I - Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)

CAPO I - Lavori

ART. 1 (Quantificazione del fondo incentivante)

1. Il Fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa.
2. Il fondo di cui al comma 1 è attribuito al personale dipendente, escluso quello di qualifica dirigenziale, per le funzioni tecniche esclusivamente in relazione alle attività di seguito elencate:
 - a) RUP
 - b) Programmazione della spesa per investimenti
 - c) Valutazione preventiva dei progetti
 - d) Predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - e) Controllo di esecuzione dei contratti pubblici
 - f) Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione
 - g) Collaudo tecnico amministrativo
 - h) Verifica di conformità
 - i) Collaudatore statico

ART. 2 (Graduazione del fondo incentivante)

1. L'effettiva percentuale da applicare è graduata in funzione dell'importo dei lavori come di seguito indicato:

Importo a base di gara				Aliquota
da		a	1.000.000,00	2,0
da	1.000.001,00	a	2.000.000,00	1,5
da	2.000.001,00	a	3.000.000,00	1,0
da	3.000.001,00	a		0,5

ART. 3 (Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione)

1. I compensi vengono riconosciuti esclusivamente per i lavori e le opere previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche che siano aggiudicati mediante lo svolgimento di una procedura di gara sia pure semplificata.

2. Non incrementano il fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.
3. Non incrementano il fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed i lavori in economia.
4. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso incentivante esclusivamente nel caso in cui comportino opere aggiuntive e limitatamente al maggiore importo rispetto al progetto approvato. Non concorrono, in ogni caso, ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo.

ART. 4 (Modalità di definizione del fondo incentivante)

1. L'importo dell'incentivo, da calcolarsi sulla base delle percentuali di cui all'articolo 2, deve essere compreso nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro (comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'IRAP).
2. L'ammontare dell'incentivo dovrà essere inserito nel fondo già al momento dell'approvazione del progetto definitivo.
3. Ogni qualvolta viene approvato un progetto definitivo ai sensi del comma 2 ne deve essere data formale comunicazione al Settore Risorse Umane che provvede alla costituzione del Fondo per incentivare le funzioni tecniche, quale presupposto indefettibile per procedere poi alla liquidazione dei compensi ai dipendenti.

ART. 5 (Modalità di destinazione del fondo incentivante)

1. L'80% delle risorse del fondo, sarà ripartito per ciascuna opera o lavoro, tra i soggetti deputati alle attività di cui all'articolo 1 ed i loro collaboratori sulla base dei ruoli ricoperti all'interno del gruppo di lavoro.
2. La ripartizione dovrà essere effettuata sulla base dei coefficienti riportati nello schema sottostante:

	Attività	% attribuzione	Ruolo	% ripartizione
a)	RUP	33		33
b)	Programmazione della spesa per investimenti	5		5
c)	Verifica preventiva del progetto	5		5
d)	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	7		7
e)	Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione	45	Direttore Lavori	25
			Direttore Operativo	10
			Ispettore di Cantiere	10
f)	Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità	5	Collaudo tecnico amministrativo	3
			Collaudo statico	2

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche

per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi di cui all'art. 18 della L. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti Scolastici Superiori.

ART. 6 (*Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti*)

1. Per ogni opera o lavoro il Dirigente, prima dell'avvio dell'attività, costituisce il gruppo di lavoro con propria disposizione formalmente adottata nella quale devono essere indicati:
 - a) I nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui agli artt. 2, comma 2, e 5, comma 2 specificando per ciascuno gli adempimenti;
 - b) I nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicati specificando per ciascuno gli adempimenti;
 - c) I termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività (previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o dall'Amministrazione Comunale); i termini per la direzione lavori, coincidono con il tempo contrattuale assegnato alla ditta appaltante, i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di lavoro.
3. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente mediante disposizione formalmente adottata dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nella disposizione dovranno essere indicate le attività già espletate, i soggetti cui tali attività sono imputate e le attività trasferite ad altri componenti del gruppo di lavoro.
5. I provvedimenti di nomina dei gruppi di lavoro dovranno essere tempestivamente trasmessi al Settore Risorse Umane ed alla Giunta Comunale. La costituzione del gruppo di lavoro prima dell'avvio dell'attività costituisce presupposto indefettibile per poter procedere all'attribuzione dell'incentivo.
6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
7. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono adempimenti in stretta collaborazione funzionale e teologica rispetto alle attività da compiere di cui all'art. 1, comma 2.
8. Ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica fino al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
9. Ove alcune delle fasi sopra indicate siano eseguite, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, direttamente dal RUP o dal Direttore dei Lavori la quota relativa all'ulteriore o alle ulteriori fase/i espletata/e è/sono ridotta/e del 50% e la differenza è portata in economia.

10. Il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo e ove alcune fasi siano realizzate interamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia.
11. In caso di attività svolte in forma mista (parte da dipendenti dell'ente e parte da soggetti esterni) ai fini della determinazione del compenso spettante al personale, l'incentivo è quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o lavori oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o lavoro.
12. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente alla struttura l'incentivo è riconosciuto per le sole attività svolte dal personale interno alla struttura.

ART 7 (*Modalità di corresponsione dell'incentivo e penalità*)

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati secondo lo schema allegato. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte. Ai fini della liquidazione, il Dirigente predispose una determinazione contenente una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, secondo lo schema allegato.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'approvazione del relativo atto di programmazione;
 - b. per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - e. per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - f. per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g. per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti e senza errori imputabili ai dipendenti incaricati.
4. Qualora durante le procedure di affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione dei lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 25% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno causato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore dei lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo. In caso di ritardi e errori imputabili ai dipendenti incaricati, fatta salva la responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente

contesta per iscritto gli errori ed i ritardi. Fatta salva la responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente responsabile contesta per iscritto gli errori ed i ritardi.

5. L'erogazione del compenso viene effettuata come di seguito indicato:
 - a) per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva de progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o alla lettera di invito;
 - b) per la direzione dei lavori e dei collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.
6. Sarà possibile procedere alla liquidazione dei compensi incentivanti solo una volta approvato il bando di gara e limitatamente alle attività svolte fino a quel momento. Qualora una volta approvato il bando di gara non si proceda poi all'esecuzione dei lavori i compensi spettanti per le attività svolte dovranno essere ridotti in misura del 50%.
7. Ai sensi dell'art. 113, comma 10, D.Lgs n. 50/2016, il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato e la valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113, secondo le indicazioni operative e del determinazioni assunte dal NDV.

CAPO II (Servizi e forniture)

ART. 8 (Quantificazione del fondo incentivante)

1. Il Fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, è costituito da una somma non superiore allo 0,25% modulata sull'importo dei servizi e forniture posti a base di gara, iva esclusa.
2. Il fondo di cui al comma 1 è attribuito al personale dipendente, escluso quello con qualifica dirigenziale, per le funzioni tecniche esclusivamente in relazione alle attività di seguito elencate:
 - a) RUP
 - b) Programmazione della spesa (solo per investimenti)
 - c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - d) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità dei servizi
 - e) Direzione dell'esecuzione delle forniture
 - f) Certificato di regolare esecuzione delle forniture

ART. 9 (Graduazione del fondo incentivante)

1. L'effettiva percentuale da applicare è graduata in funzione dell'importo a base di gara come di seguito indicato:

Importo a base di gara			Aliquota	
da	500.000 e dalla soglia comunitaria nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) dell'art. 10 Linee guida ANAC n. 3 (delibera n. 1096 del 26.10.2016)	a	2.000.000,00	0,4
da	2.000.001,00	a	5.000.000,00	0,3
oltre	5.000.001,00			0,2

ART. 10 *(Servizi e forniture incentivati e presupposti per l'incentivazione)*

1. I compensi vengono riconosciuti esclusivamente per i servizi e le forniture previste nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per i contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara con gli importi a base di gara previsti nella tabella di cui all'art. 9.
2. Non incrementano il fondo e sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione quale soggetto diverso dal RUP. Non incrementano il fondo e sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture in cui la nomina del direttore dell'esecuzione viene effettuata ai sensi della lett. c) ed e) delle Linee guida ANAC n. 3 e la pluralità delle competenze o l'unità organizzativa diversa sono quelle del Servizio Provveditorato o della POAP Gestione Appalti servizi e forniture. La nomina del direttore dell'esecuzione, nei casi di cui alle lettere lett. b), c), d) e) delle Linee guida ANAC n. 3, è effettuata formalmente dal Dirigente del Settore precedente, con adeguata motivazione della sussistenza dei presupposti fattuali e normativi e sotto la propria esclusiva responsabilità, quale unico soggetto in grado di valutare la sussistenza dei suddetti presupposti.
3. Possono essere incentivate solo le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 .

ART. 11 *(Modalità di definizione del fondo incentivante)*

1. L'importo dell'incentivo, da calcolarsi sulla base delle percentuali di cui all'articolo 9, deve essere quantificato in fase di avvio della procedura di gara ed inserito nel quadro economico del costo preventivato (comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'IRAP).
2. L'ammontare dell'incentivo dovrà essere inserito nel fondo già al momento dell'approvazione del progetto.
3. Ogni qualvolta viene avviata una procedura di gara rientrante nell'applicazione del presente Regolamento ne deve essere data formale comunicazione al Settore Risorse Umane che provvede alla costituzione del fondo per incentivare le funzioni tecniche, quale presupposto indefettibile per procedere poi alla liquidazione dei compensi ai dipendenti.

ART. 12 *(Modalità di destinazione del fondo incentivante)*

1. L'80% delle risorse del fondo sarà ripartito per ciascun servizio e fornitura tra i soggetti deputati alle attività di cui all'art. 8 ed i loro collaboratori sulla base dei ruoli ricoperti all'interno del gruppo di lavoro.
2. La ripartizione dovrà essere effettuata sulla base dei coefficienti riportati nello schema sottostante:

Attività		% ripartizione
a)	Per forniture e servizi: RUP	35%
B	Per forniture e servizi: Programmazione della spesa	5%
C	Per forniture e servizi: Predisposizione e controllo delle procedure di gara	25%
D	Per servizi: Direzione dell'esecuzione e verifica conformità	35%
E	Per forniture: Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	25%
F	Per forniture: Certificato di regolare esecuzione	10%

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi di cui all'art. 18 della L. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti Scolastici Superiori.

ART. 13 *(Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti)*

1. Per ogni servizio o fornitura il Dirigente, prima dell'avvio dell'attività, costituisce il gruppo di lavoro con propria disposizione formalmente adottata nella quale devono essere indicati:
 - a) I nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui agli artt. 2, comma 2, e 5, comma 2 specificando per ciascuno gli adempimenti;
 - b) I nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicati specificando per ciascuno gli adempimenti;
 - c) I termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività (previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o dall'Amministrazione Comunale); i termini per la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di lavoro.
3. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente mediante disposizione formalmente adottata dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nella disposizione dovranno essere indicate le attività già espletate, i soggetti cui tali attività sono imputate e le attività trasferite ad altri componenti del gruppo di lavoro.

5. I provvedimenti di nomina dei gruppi di lavoro dovranno essere tempestivamente trasmessi al Settore Risorse Umane ed alla Giunta Comunale. La costituzione del gruppo di lavoro prima dell'avvio dell'attività costituisce presupposto indefettibile per poter procedere all'attribuzione dell'incentivo.
6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
7. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono adempimenti in stretta collaborazione funzionale e teologica rispetto alle attività da compiere di cui all'art. 8, comma 2.
8. Ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica fino al 35% della corrispondente aliquota, da indicare nel provvedimento di nomina del gruppo di lavoro. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
9. Ove alcune delle fasi sopra indicate siano eseguite, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, direttamente dal RUP la quota relativa all'ulteriore o alle ulteriori fase/i espletata/e è/sono ridotta/e del 50% e la differenza è portata in economia.
10. Il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo e ove alcune fasi siano realizzate interamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia.
11. In caso di attività svolte in forma mista (parte da dipendenti dell'ente e parte da soggetti esterni) ai fini della determinazione del compenso spettante al personale, l'incentivo è quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle forniture e dei servizi oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo delle forniture e dei servizi.
12. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente alla struttura l'incentivo è riconosciuto per le sole attività svolte dal personale interno alla struttura.

ART. 14 (*Modalità di corresponsione dell'incentivo e penalità*)

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati secondo lo schema allegato. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte. Ai fini della liquidazione, il Dirigente predispone una determinazione contenente una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, secondo lo schema allegato.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa, con l'approvazione del relativo atto di programmazione;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti e senza errori imputabili ai dipendenti incaricati.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale cui il ritardo o l'aumento del costo è imputabile fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, danni a cose e persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio dell'attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 25% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione. Fatta salva la responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente responsabile contesta per iscritto gli errori ed i ritardi.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 10, D.Lgs n. 50/2016, il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato e la valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113, secondo le indicazioni operative e delle determinazioni assunte dal NDV.

TITOLO II – Altri compensi

ART. 15 *(Compensi incentivanti per recupero evasione ICI)*

- 1) Ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, in applicazione degli artt. 59 D.Lgs 446/1997 e 3, comma 57, L. 662/1996, nel bilancio di previsione è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 5 % delle somme accertate ed incassate dall'ente a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili destinate ad incentivare il personale addetto.
- 2) La corresponsione dell'incentivo è disposta annualmente con determinazione dal dirigente responsabile dell'area tributi, previa predisposizione di un progetto che individui, ex ante, gli obiettivi da realizzare e le modalità di realizzazione nonché previo accertamento positivo, a posteriori, dei risultati ottenuti e dell'attività svolta dai dipendenti interessati, anche di altre aree se hanno coinvolti nell'attività di recupero, sulla base delle somme effettivamente incassate, con espressa indicazione dei presupposti previsti dalla disciplina legislativa, dalla normativa regolamentare e dal presente regolamento.

ART. 16 *(Compensi incentivanti per servizi per conto terzi)*

1. Al fine di favorire la migliore qualità dei servizi prestati, in applicazione degli artt. 119 D.Lgs 267/2000 e 43 L. 449/1997, l'Amministrazione Comunale può deliberare e stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
2. La convenzione stabilisce il corrispettivo del servizio tenendo conto del costo dei materiali di consumo e di ammortamento di macchinari/attrezzature, del costo del personale e delle spese per missioni, delle spese generali dell'ente e dell'utile a favore dell'ente. La convenzione stabilisce altresì i compensi incentivanti per il personale dipendente che, in ogni caso, non potranno eccedere il 30 % dell'utile a favore dell'ente.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta annualmente con determinazione del dirigente responsabile della convenzione, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, sulla base delle somme effettivamente incassate, con espressa indicazione dei presupposti previsti dalla disciplina legislativa, dalla normativa regolamentare e dal presente regolamento.

ART. 17 *(Compensi per l'avvocatura)*

1. In applicazione dell'art. 9 D.L. 90/2014, come sostituito dalla legge di conversione 114/2014, solo nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti, in base al rendimento individuale, tenendo conto della puntualità negli adempimenti processuali, nella misura dell'80 %.
2. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Il controllo del limite è effettuato dal settore risorse umane. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, siano erogate somme in eccesso queste vengono recuperate sulle successive mensilità di retribuzione.
3. La quota dell'80% delle somme recuperate e liquidate è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. Gli oneri fiscali (IRAP) gravanti sulla quota sono dedotti in via preventiva dall'80%.
4. La corresponsione dell'incentivo è disposta annualmente con determinazione del dirigente dell'area di riferimento, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, con espressa indicazione dei presupposti previsti dalla disciplina legislativa, dalla normativa regolamentare e dal presente regolamento.

TITOLO III – Norme comuni

ART. 18 *(Compensi incentivanti e lavoro straordinario)*

1. Le attività per le quali sono percepiti compensi incentivanti di cui al presente regolamento non costituiscono prestazioni di lavoro straordinario e, come tali, non possono confluire in banca ore.

Allegati:

- Schema modello liquidazione appalti di lavori **(DOC.1)**
- Schema modello liquidazione appalti di servizi/forniture **(DOC.2)**
- Schema scheda dipendenti **(DOC.3)**